



CONTRATTO DI COMODATO



1) Con la presente scrittura privata il signor _____
residente in _____ a qualità di possessore, concede in
comodato gratuito ad uso abitazione al signor _____
_____ te in
_____ identificato mediante carta d'identità _____ rilasciata dal

Comune di Caltanissetta il 03/06/2004, che accetta per sé, suoi eredi, parenti ed affini abitualmente conviventi e comunque per i propri aventi in causa il seguente immobile sito in Caltanissetta (CL) C/da Santa Lucia Signore della Campagna s.n. una villetta posta al piano terra, composta da quattro vani ed accessori, oltre cantina retrostante, di una superficie di circa 100mq., immobile che si trova nello stato di manutenzione indicato a parte del verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. Per ogni peggioramento dello stato dell'immobile locato è responsabile il comodatario e ciò in deroga all'art. 1807 C.C.

2) La durata è fissata in tre anni con decorrenza dal 01/05/2009 e scadenza il 30/04/2012. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.

3) Tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario.

4) Il comodatario dichiara di avere visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate all'art. 1 ed idoneo all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato manutentivo dei locali deve essere fornita in forma scritta al conducente entro 8 giorni dall'inizio del contratto di comodato.

5) Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirsi dell'immobile. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del comodante.

6) È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

7) Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione

d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

8) È facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, con/senza obbligo di preavviso scritto.

9) Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio.

10) Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spargimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

11) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

12) Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del C.C. e delle altre leggi in vigore.

13) Tutte le clausole sopra riportate sono state discusse tra le parti prima della sottoscrizione del presente contratto.

Caltanissetta li 01/05/2009

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMODANTE _____

IL COMODATARIO _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole:

1) stato di conservazione; 6) divieto di cessione; 7) migliorie e addizioni; 9) esonero di responsabilità; 13) conoscenza delle clausole.

IL COMODANTE _____

ASTE
GIUDIZIARIE.it

16 LUG 2009

Registrazione a Cattedrale di 232 serie 3
serie 217 p.p. Decreti e decreti
a Cattedrale di 232 serie 3
a Cattedrale di 232 serie 3
a Cattedrale di 232 serie 3
a Cattedrale di 232 serie 3

IL DIRETTORE
(Leonardo Di Francesco)

OPERATORE TIPOGRAFICO
(Guemeri Maria C.)



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

PRELIMINARE DI VENDITA - 20 GENNAIO 1990

In data odierna, con la presente scrittura privata si conviene quanto segue:

Il sig. _____ codice fiscale _____
_____ nata _____
_____ promettono di vendere al sig. _____
_____ nato a _____, codice fiscale _____

Immobili dei quali sono proprietari:

Fabbricato già rifinito sito in C/da Santa Lucia Caltanissetta, iscritto al catasto di Caltanissetta foglio di mappa n. 181, particella n. 76 sub 1, composto da veranda, cucina, soggiorno, salone, n. 2 camere da letto, bagno, doppio servizio e la corte di terra pertinente;

Fabbricato rustico sito in C/da Santa Lucia Caltanissetta, composto da due magazzini al piano terra e un appartamento costruito sopra di un magazzino iscritti al catasto di Caltanissetta al foglio n. 181, particelle n. 76 sub 2, 76 sub 3, 76 sub 4 e la corte di terra pertinente.

I fabbricati si accede mediante strada privata e cancello che costituiscono ingresso comune per entrambi, costruiti nella stessa particella di terreno indicato al foglio di mappa n. 181 particella n. 76, i confini perimetrali sono delimitati da una recinzione realizzata con pali e rete zincata.

Quanto sopra descritto, s'intende promesso in vendita nello stesso stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, rimanendo ogni pagamento retrato, a qualsiasi titolo dovuto, a carico della parte venditrice fino

alla data di consegna all'acquirente mediante atto pubblico di vendita. Il prezzo della compravendita è stabilito a corpo e accettato dall'acquirente per la somma di £ 80.000.000 (ottantamila milioni), che verranno così pagati:

£ 25.000.000 (venticinquemila milioni) in data odierna a titolo di caparra confirmatoria; £ 25.000.000 (venticinquemila milioni) entro il 31/12/1990;

£ 30.000.000 (trentamila milioni) al momento della stipula dell'atto pubblico di vendita. Il possesso materiale degli immobili, è trasferito con decorrenza ordinaria, al fine di permettere i lavori di completamento in economia

relativi al fabbricato indicato al punto 2), la manutenzione ordinaria del fabbricato indicato al punto 1), degli alberi e del terreno. L'atto pubblico di vendita verrà effettuato a richiesta della parte acquirente e comunque entro e non oltre due anni da oggi.

Caltanissetta 20 gennaio 1990

La parte venditrice

La parte acquirente

Con riferimento al preffiminare di vendita del 20 ~~marzo~~ 1990
in data odierna (29/12/1990) riceviamo dal sig. .
la somma di £ 25.000.000 (venticinquemilioni) a titolo di acconto
sul prezzo complessivo di £ 80.000.000 (ottantamilioni).
Caltanissetta 29 dicembre 1990

La parte venditrice

La parte acquirente

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it